DELIBERAZIONE N. 127 DEL 09.12.2020

OGGETTO: Esposto contro agenti immobiliari. Determinazioni

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che in data 23 settembre u.s. è giunta alla Camera la segnalazione prot. n. 78051 di cui dà lettura e alle cui motivazioni si rinvia integralmente.
Il Presidente ricorda, quindi, ai componenti di Giunta che il D.L. 223/06 (Decreto Bersani), convertito con la L. 248/06, ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni delle soppresse Commissioni provinciali per la tenuta del Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, in materia di vigilanza sull'operato dei suddetti agenti.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012 ed entrato in vigore l'11/05/2013), che ha definitivamente abrogato il Ruolo, in attuazione degli articoli 73 ed 80 del D. LGS. 59/2010, all'art. 9 recante Provvedimenti sanzionatori prevede che "*I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.*"
a) La cancellazione dell'attività interviene per sopravvenuta incompatibilità o mancanza di requisiti per l'iscrizione;
b) la sospensione dell'attività (max 6 mesi) interviene nel caso di grave turbamento del normale andamento del mercato o di irregolarità nell'esercizio dell'attività;
c) l'inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal ruolo) interviene per i casi più gravi di irregolarità o turbativa del mercato, nel caso di esercizio della professione durante il periodo di sospensione o nel caso di tre sospensioni.
L'adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza della Giunta camerale, previa audizione dell'interessato da parte del competente Ufficio Legale.
Il provvedimento può essere oggetto di ricorso entro 30 gg. alla Commissione centrale costituita presso il Ministero sviluppo economico, con effetto sospensivo.
Sono altresì annotati ed iscritti nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del D.M 452/1990.
Alla luce di quanto premesso e della segnalazione pervenuta nonché dell'art. 20 del D.M.452/90 il Presidente chiede, pertanto, alla Giunta di deliberare in merito.

LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- visto il vigente Regolamento della Giunta camerale;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 25.10.2019 con la quale è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle

- condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019;
- visti la Legge 39/89, modificata dalla legge 37/2019, il D.M. 452/90, nonché la segnalazione pervenuta;
- ritenuto di affidare l'espletamento dell'istruttoria relativa alla procedura di che trattasi all'Ufficio Legale dell'Ente camerale;
- visto il parere favorevole dell'avv. Celestina Barile, Titolare P.O. "Legale", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di avviare il procedimento disciplinare a carico del sig. C.L., legale rappresentante dell'Agenzia Immobiliare P.I.E., identificati in atti;

- di affidare all'Ufficio Legale dell'Ente camerale l'espletamento istruttorio previsto dal D.M. 452/90;
- di sottoporre alla Giunta Camerale le risultanze del lavoro espletato per l'asseveramento dello stesso e per l'adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(avv. Vincenzo Pignataro)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)